



COMUNE DI MALVAGNA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 21/06/2016

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL DEGRADO URBANO E ALL'ABBANDONO DEGLI IMMOBILI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MALVAGNA (ME)

CONSIDERATO

- Che nel territorio comunale di Malvagna sono presenti numerosi fabbricati, in situazione di grave incuria, degrado ed abbandono, poiché dismessi dai proprietari/possessori/detentori dei medesimi;
- Che i medesimi immobili presentano parti divelte e non sono in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, posta l'ingente presenza di rifiuti e materiali dismessi al loro interno;
- Che le aree e i manufatti abbandonati sono liberamente accessibili dall'esterno e possono, pertanto, diventare luogo di ritrovo di persone dedite ad attività illecite o senza fissa dimora o irregolarmente presenti sul territorio nazionale;
- Che le dette occupazioni e/o le frequentazioni abusive destano allarme sociale;

DATO ATTO

- Che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ha uno specifico potere di ordinanza, al fine di contrastare in ambito locale e nel rispetto delle competenze statuali nonché coordinandosi con gli altri organi dello Stato il fenomeno dell'incuria e dell'occupazione abusiva di immobili, declinandosi, in particolare modo, tale potere nei punti b) e c) dell'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, laddove si afferma che: *1) "... Il Sindaco interviene per prevenire e contrastare [...] le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; 2) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate nel punto 1";*

CONSIDERATO

- Che le situazioni di incuria, di omessa custodia e manutenzione di cui sopra, riscontrate sulla base delle segnalazioni pervenute al Comando Polizia Municipale e lamentate dai cittadini residenti, riguardano sia luoghi una volta adibiti a privata dimora, sia aree private scoperte dismesse, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, integrando quanto sopra richiamato nel citato articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Interno ed in particolare:
 - 1) Il sorgere di condizioni di degrado e d'isolamento che favoriscono l'instaurarsi di situazioni di degrado sociale, legate al fatto che gli edifici e le aree sono occupati abusivamente e/o utilizzati in modo improprio come abitazioni o luoghi di insediamento precario e diventano teatro di problematiche ai margini della convivenza civile che possono favorire anche l'insorgere di fenomeni criminosi;
 - 2) Il conseguente peggioramento della qualità urbana, dovuto all'abbandono all'incuria degli edifici e delle aree private, che, in uno alle eventuali occupazioni abusive, determina nei cittadini residenti uno stato di timore e d'insicurezza;
 - 3) L'integrità fisica di chi occupa abusivamente gli stabili e le aree, messa in pericolo sotto il profilo igienico-sanitario dalle condizioni di vita precarie e al di fuori delle più elementari regole di sicurezza;
 - 4) Il pericolo per i cittadini residenti, soprattutto minori, derivante dal fatto che gli stabili e le aree, facilmente accessibili, per le condizioni di degrado presente, possono comportare il rischio di lesioni e infortuni anche gravi;

RITENUTO

- Necessario adottare il presente provvedimento, ex articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii., prevenendo e contrastando le azioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato al fine di fronteggiare le situazioni descritte nel punto precedente, di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

VISTI

- L'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Il decreto del Ministro dell'Interno, emesso in data 5/8/2008;
- Il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
- L'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia ;
- Il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

In tutto il territorio comunale:

1. Ai proprietari degli stabili privati dismessi e delle aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree, al fine di prevenire i fenomeni di degrado urbano, le occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora e/o di persone sprovviste di legittimo titolo all'ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato e le situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;
2. in particolare, è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1 del presente dispositivo:
 - a) di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente dispositivo;

- b) di provvedere ai lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza gli stabili e le aree scoperte di cui al punto 1 del presente dispositivo;
- c) di provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti negli stabili e nelle aree di cui al punto 1 del presente dispositivo, nonché allo smaltimento dei residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione;

DISPONE CHE

3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli stabili privati – quali, a puro titolo di esempio, luoghi una volta adibiti a privata dimora e le aree private scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario e anagrafico, ovvero all'interno dei quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto;
4. Il verbale di accertamento e la relazione sullo stato dei luoghi, redatta dalla Polizia Municipale, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento (termine necessario per consentire l'attuazione spontanea della presente ordinanza), per accertare lo stato di esecuzione della presente, saranno trasmessi al Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, il quale intimerà al trasgressore di provvedere, ricorrendo le circostanze, entro un congruo termine ovvero immediatamente, in casi di particolare urgenza, ai sensi dei punti 1 e 2 del presente dispositivo; in caso di inottemperanza, il Responsabile dell'Area tecnica provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto intimato, con addebito di ogni spesa al trasgressore;
5. La violazione della presente ordinanza sarà penalmente perseguita ai sensi dell'art. 650 c.p.;
6. La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva;
7. Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento è trasmesso: alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Messina; al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Malvagna; al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Malvagna;
8. Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza;
9. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

F.to Il Sindaco

Giuseppe Cunsolo